Ordine degli Avvocati e Procuratori del Tribunale di Ancona

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera di approvare l'istituzione e il seguente

Ordinamento della Scuola di Formazione

Professionale per l'accesso

alla professione forense

1) È istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Ancona una scuola di Formazione Professionale integrativa della pratica forense, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 10-4-90 n. 101.

Per la sua attuazione potrà essere stipulata apposita convenzione con l'Università degli Studi di Ancona e/o le altre Università Marchigiane.

- 2) Scopo della scuola è quello di fornire ai giovani che si avviano all'esercizio della professione forense un corredo di nozioni tecniche ed operative e di regole deontologiche adeguato al rilievo sociale e morale del ministero difensivo.
- 3) La scuola è aperta a tutti gli iscritti al Registro dei Praticanti Procuratori tenuto dall'Ordine Forense di Ancona e dagli altri Ordini Marchigiani.
- 4) I corsi, tenuti da docenti e professionisti esperti nei singoli settori operativi, nonché eventualmente da magistrati, nominati dal Consiglio dell'Ordine, hanno durata biennale e si svolgono dal 15 gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 dicembre di ciascun anno.
- 5) Le iscrizioni saranno ricevute presso la Segreteria dell'Ordine Forense di Ancona e dovranno essere accompagnate dal versamento di una somma che sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.
- 6) La scuola è retta da un Comitato esecutivo formato dal Direttore, dal segretario e da tre Consiglieri.
- 7) Il Comitato Esecutivo è eletto ogni due anni dal Consiglio dell'Ordine di Ancona che provvederà altresì ad attribuire le funzioni di cui all'articolo precedente.
- 8) Il Comitato Esecutivo:
 - a) propone al Consiglio dell'Ordine i nominativi dei docenti;
 - b) fissa il calendario delle lezioni e delle esercitazioni con i relativi argomenti e le forme di attestazione della frequenza;
 - c) organizza e predispone ogni appropriato supporto strutturale e didattico;
 - d) formula al Consiglio dell'Ordine proposte in ordine alla eventuale modifica dei programmi, alle variazioni delle materie di insegnamento ed ogni altra proposta utile per il miglior perseguimento dei fini istituzionali della scuola;
 - e) richiede al Consiglio dell'Ordine i mezzi finanziari per il funzionamento

della scuola indicando le causali;

f) predispone entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione morale e finanziaria sull'attività della scuola.

9) Il Direttore:

- g) vigila sullo svolgimento dei corsi e, in particolare, sulla loro aderenza ai programmi deliberati;
- h) autorizza eventuali modifiche del calendario delle lezioni e delle esercitazioni, fermo restando il numero delle sedute programmate nell'ambito di ciascuna annualità;
- i) autorizza i docenti ad avvalersi di collaboratori e sostituti;
- l) assume, su proposta dei docenti, ogni provvedimento idoneo a garantire la disciplina degli allievi.
- 10) Il Segretario cura la tenuta di tutta la documentazione afferente l'attività della scuola.
- 11) Sarà inoltre costituito, con funzioni consultive e propositive per il Comitato esecutivo, il Comitato scientifico, presieduto dal Direttore della Scuola, formato da tutti i docenti responsabili dei corsi.
- 12) I mezzi finanziari per il funzionamento della scuola sono a carico del Consiglio dell'Ordine che vi provvede con proprie deliberazioni utilizzando le somme versate dagli allievi all'atto della iscrizione, le proprie disponibilità di esercizio ed ogni ulteriore entrata derivante da erogazione di privati, singoli e collettivi, ovvero di enti pubblici.

Il Consiglio quindi delibera di adottare il *Programma della Scuola di formazione* professionale così come segue:

- il Corso si articolerà in 80 sedute nel biennio, dislocate dal 15 gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 dicembre di ciascun anno.
- 40 sedute saranno dedicate a relazioni su temi preventivamente comunicati agli allievi seguiti da una discussione e dall'assegnazione di una prova scritta (redazione di atto processuale odi parere inerente all'argomento trattato) ovvero di una discussione orale, sempre inerente all'argomento e relativa ad un processo simulato.

La preventiva comunicazione del tema della relazione avverrà nella settimana precedente mediante la diffusione di una scheda sintetica illustrativa del tema stesso e contenente indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali.

Il deposito degli elaborati dovrà avvenire entro 7 giorni e la loro discussione avrà luogo in apposita seduta successiva.

Le materie trattate saranno quelle di cui all'art. 3 della L. 242/88 con l'aggiunta della deontologia e previdenza forense, del diritto comunitario, dell'informatica giuridica e giudiziaria, della teoria e tecnica della prova penale e civile e dell'argomentazione difensiva.

Le sedute saranno distribuite nelle due annualità nel modo seguente e con suddivisione

delle materie in modo che qualunque sia il momento di ingresso al termine del biennio la preparazione risulti completa:

- 8 per il diritto civile;
- 8 per il diritto penale;
- 8 per il diritto amministrativo;
- 8 per il diritto processuale civile;
- 8 per il diritto processuale penale;
- 6 per il diritto commerciale e fallimentare;
- 6 per il diritto del lavoro;
- 4 per il diritto comunitario;
- 4 per il diritto costituzionale;
- 4 per il diritto tributario;
- 4 per la deontologia e previdenza forense;
- 2 per il diritto internazionale privato;
- 2 per il diritto ecclesiastico;
- 4 per l'informatica giuridica e giudiziaria;
- 4 per la teoria e tecnica della prova penale e civile e dell'argomentazione difensiva.

I docenti saranno scelti tra avvocati e professori universitari, nonché eventualmente tra magistrati.

La frequenza al corso verrà attestata, anche mediante annotazione sul libretto della pratica.

Il Consiglio, infine, manda al Presidente di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Nazionale Forense per l'approvazione di cui all'art. 3, terzo comma, D.P.R. 10-4-90 n. 101.

Approva in data 25 febbraio 1994